



# COMUNE DI MASSALENGO

## PROPOSTA DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N.53 DEL 16-04-2021

**Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E CANONE MERCATALE. PROROGA SCADENZA DI PAGAMENTO.**

### LA GIUNTA COMUNALE

**RICHIAMATO** quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**PRESTO ATTO** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 26.02.2021 si è provveduto ad approvare il “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale”;

**DATO ATTO** che con successiva deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 26.02.2021 si è approvato il Bilancio previsionale 2021/2023;

**CONSIDERATO** che, con riferimento al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, l'art. 1, comma 816 L. 160/2019 prevede che, a decorrere dal 2021, lo stesso dovrà essere istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane, in sostituzione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, nonché di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi, nonché in particolare del canone non ricognitorio disciplinato dall'art. 27, commi 7 e 8 D. Lgs. 285/1992 (Codice della Strada), limitatamente alle strade di pertinenza del Comune;

**DATO ATTO** che le tariffe relative al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 817 L. 160/2019, dovranno assicurare nel 2021 un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, per cui, ai fini del bilancio di previsione 2021, la loro approvazione non appare suscettibile di incidere sul livello delle entrate derivanti dall'applicazione dei precedenti tributi minori;

**VISTO** che con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 08.03.2021 sono state approvate le tariffe relative al Canone unico concessorio;

**CONSIDERATO** che si rende utile fissare l'entrata in vigore delle nuove tariffe, con contestuale sostituzione di quelle approvate nell'anno 2020 riguardo tutti i tributi ora rientranti nel canone unico patrimoniale, all'1.01.2021;

**TENUTO CONTO** che, per quanto sopra esposto, e sentito il concessionario, si rende altresì necessario prorogare la scadenza di pagamento al 31 maggio 2021;

**ACQUISITO**, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 il parere di regolarità tecnica del responsabile dell'Area Finanziaria;

**VISTI:**

- il D. Lgs. 507/93;
- il D. Lgs. 267/00;
- la legge 296/2006;
- lo Statuto comunale.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese.

**DELIBERA**

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'approvazione delle tariffe relative al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, assicurano nel 2021 un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone;
3. di stabilire che si rende utile confermare l'entrata in vigore delle nuove tariffe al 01/01/2021 e prorogare la scadenza di pagamento al 31/05/2021;
4. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.